COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CARPANO MAGLIOLI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore RICCIO: Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (822) . 370

PRESIDENTE 370, 372
MOLINAROLI, *Relatore* 370, 371
TURCHI 370, 371, 372
LUCIFREDI 370, 371
NUMEROSO. 371
RUSSO CARLO 371
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* 371

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (826) 372

PRESIDENTE 372, 373, 374
LOMBARDI RUGGERO, *Relatore* . . . 372, 373
TOZZI CONDIVI 373
TURCHI 373, 374
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* 373
ALMIRANTE 374

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Abrogazione del regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, convertito con la legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività. (996) . . . 374

PRESIDENTE 374
RUSSO CARLO, *Relatore* 374
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* 374

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MANZINI ED ALTRI: Erezione in comune autonomo delle frazioni di Piano del Voglio, Montefredente, Qualto e borgate di Ca' dei Berti, Ca' dei Camillini, Ca' dei Zattoni e Ca' dei Falgheroni del comune di San Benedetto Val di Sambro, con capoluogo in Piano del Voglio (Bologna). (73) 374

PRESIDENTE 374, 375, 377
MOLINAROLI, *Relatore* 375, 377
LONGHENA. 375
TURCHI 375, 376
LUCIFREDI 376, 377
LOMBARDI RUGGERO 376
DONATINI 376
PAGANELLI 376
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* 377
NUMEROSO. 377

Votazione segreta:

PRESIDENTE 378

La seduta comincia alle 9,45.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Riccio: Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del Senatore Riccio: « Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MOLINAROLI, *Relatore*. Trattasi di una proposta di legge che è già stata discussa, in sede referente, il 15 febbraio scorso, ed in quella seduta io ho già avuto l'onore di riferire in proposito. Le modifiche contemplate nel testo della proposta di legge in questione sono state determinate dalla stasi che si è provocata nei pubblici concorsi, la quale ha portato come effetto che molti cittadini, che avrebbero potuto concorrere normalmente a suo tempo per occupare posti presso le pubbliche amministrazioni, si sono trovati successivamente ad avere superato i limiti di età e quindi si son visti esclusi dai concorsi stessi.

In parte si è rimediato a ciò per quanto riguarda i combattenti e i mutilati, portando il limite massimo di età a 45 anni.

La proposta di legge in esame mira ad estendere alla generalità dei cittadini il limite massimo di età consentito per le suindicate categorie, cosicché per tutti i cittadini il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi diventa quello di 45 anni.

Dalla discussione in sede referente è risultato il testo che sarà letto tra poco. Esprimo comunque il mio dissenso sull'emendamento all'articolo 1, inteso ad estendere questo beneficio anche ai casi per i quali si possa provvedere con nomina diretta. Mi pare che si andrebbe oltre quanto stabilisce la stessa legge, e mi sembra inoltre che si venga a creare una certa sperequazione tra i cittadini che non hanno fatto la guerra ed i combattenti veri e propri.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è così formulato:

« Il limite massimo di età, stabilito dai vigenti ordinamenti, compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, nonché delle aziende dipendenti, è elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre 1954.

L'elevazione del limite massimo di età prevista dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i quarantacinque anni ».

L'emendamento accettato dalla Commissione in sede referente è il seguente:

« *Al primo comma, dopo le parole*: ammissione ai concorsi pubblici, *inserire*: o per la nomina diretta nei casi previsti dalla legge ».

TURCHI. La riserva del relatore circa la inclusione di tale emendamento non mi pare che possa condividersi. Se la proposta di legge permette a coloro che furono assenti dalla vita civile per causa di guerra, e non poterono partecipare ai concorsi quando furono indetti, la stessa cosa vale anche per coloro che potevano accedere alle pubbliche amministrazioni senza concorso, ossia per chiamata o nomina diretta. Pertanto io sono favorevole all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già indetti, sempre che alla data medesima non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. In tal caso il termine predetto è prorogato di trenta giorni ».

A questo articolo vi è un emendamento, anch'esso già accettato dalla Commissione, inteso ad aggiungere in fine le parole: « dalla data della entrata in vigore della presente legge ».

LUCIFREDI. Credo che l'emendamento aggiuntivo non abbia ragione di essere, perché l'ipotesi a cui si riferisce questo articolo 2 è l'ipotesi del concorso già indetto alla data della futura entrata in vigore della presente legge, purché non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. A me pare sufficiente il termine di cui alla prima proposta perché altrimenti potrebbero nascere equivoci. Se noi proroghiamo automatica-

mente di 30 giorni le scadenze, mi pare che si possa ottenere senz'altro il risultato che ci si propone. Sarei pertanto favorevole al testo originario.

NUMEROSO. Io sono d'accordo con le osservazioni testé fatte dall'onorevole Lucifredi. Inoltre mi sembra opportuno che le amministrazioni portino a conoscenza degli interessati la proroga in questione attraverso un nuovo bando, in maniera da evitare che il termine possa scadere senza che esso venga a conoscenza degli interessati stessi. Sarebbe necessario, quindi, un avviso di concorso suppletivo.

TURCHI. Ricordo che in sede referente facemmo l'ipotesi che il termine stabilito nel bando di concorso fosse scaduto il giorno della pubblicazione della legge, ed il caso in cui si sarebbe creata una sperequazione nei confronti di un concorso che veniva a scadere alcuni giorni dopo. L'emendamento da me allora proposto tendeva a prorogare appunto di 30 giorni la possibilità di presentare le domande, in tutti i casi nei quali il concorso non fosse espletato.

Quindi l'articolo dovrebbe essere modificato nel senso di stabilire che la proroga vale nei casi in cui non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande ed in quelli nei quali il concorso non sia espletato, anche se la scadenza per la presentazione delle domande sia già avvenuta.

LUCIFREDI. Devo dichiararmi contrario all'emendamento Turchi per una ragione sostanziale e non più per una ragione di mera opportunità come nel caso precedente. Dal momento che i termini sono scaduti, i diritti dei partecipanti verrebbero lesi con la loro riapertura.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il significato dell'emendamento dell'onorevole Turchi è precisamente il seguente: in qualunque caso, anche se il concorso fosse già chiuso con la scadenza del termine per la presentazione delle domande, cosicché non sarebbe più possibile accettarne altre a norma del bando, il termine sarebbe riaperto ancora per trenta giorni. In questo senso io accetto l'emendamento.

RUSSO CARLO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento dell'onorevole Turchi, soprattutto dopo la spiegazione che di questo emendamento è stata data con riferimento ai concorsi già chiusi per la scadenza del termine, ma non ancora definitivamente espletati. Quanto ai motivi di carattere giuridico, mi associo alle osservazioni già fatte dall'onorevole Lucifredi. Faccio inoltre notare che molti concorsi banditi riflettono necessità urgenti che occorre tener presenti e che rendono inopportune ulteriori proroghe. Accettare l'emendamento significherebbe, a mio modo di vedere, andar contro alle ragioni che hanno consigliato la presentazione di questa legge.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Per le ragioni esposte dagli onorevoli Lucifredi e Russo, che non ripeto, non accetto l'emendamento Turchi.

NUMEROSO. Presento un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« L'amministrazione che ha bandito il concorso deve darne immediata comunicazione con lo stesso mezzo di pubblicità adottata per il bando di concorso ».

TURCHI. Ritiro il mio emendamento precedente che non raggiungerebbe gli effetti che mi sono proposti. Propongo, però, un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del seguente tenore:

« Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per l'ammissione a pubblici concorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati indetti. Se alla data suddetta sia già scaduto il termine di presentazione delle domande, questo si intende riaperto per trenta giorni.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano per quei concorsi per i quali sia stata espletata anche una sola prova di esame ».

LUCIFREDI. Anzitutto un'osservazione di carattere formale. Se non m'inganno, il nuovo testo proposto dall'onorevole Turchi non contempla l'ipotesi originaria: il caso cioè di un concorso per il quale non siano scaduti i termini. In questo caso tutti siamo d'accordo di concedere la proroga. Una integrazione in questo senso sarebbe necessaria, in caso di approvazione dell'emendamento.

Per quanto si riferisce al valore sostanziale dell'emendamento stesso, io riaffermo la mia opposizione perché ritengo ingiustificato il danno che ne deriverebbe a concorrenti già qualificati e perché recherebbe un notevole ritardo nella definizione di concorsi aventi carattere di urgenza.

Di conseguenza, io mantengo fermo il mio parere favorevole al testo originario.

MOLINAROLI, *Relatore*. Accetto l'emendamento Turchi, integrato però nel senso indicato dall'onorevole Lucifredi. Qualora non fosse approvato concorderei con l'onorevole

Lucifredi per non accogliere l'emendamento aggiuntivo approvato dalla Commissione in sede referente.

TURCHI. Sono senz'altro d'accordo per trovare una forma che soddisfi a questa esigenza.

PRESIDENTE. La formulazione potrà essere completata nella eventualità che il concetto espresso nell'emendamento fosse approvato.

Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento Turchi così come formulato dal presentatore.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel testo originale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo Numeroso:

« L'amministrazione che ha bandito il concorso deve darne immediata comunicazione con lo stesso mezzo di pubblicità adottata per il bando di concorso ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARPANO MAGLIOLI

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944. n. 9 e 20 gennaio 1944 n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio », (già approvato dalla I Commissione permanente del Senato).

L'onorevole Lombardi Ruggero, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Con decreto 6 gennaio 1944 era stato stabilito che tutto il personale delle amministrazioni pubbliche (enti statali, parastatali, locali, di interesse pubblico e nazionale, ecc.) licenziato per motivi razziali o politici doveva essere riassunto in servizio. Con l'articolo 4 di quella legge veniva stabilito, più precisamente, che nel termine di sei mesi si sarebbe provveduto al rifacimento della loro carriera in modo che i riammessi in servizio avrebbero dovuto godere dell'anzianità e del grado che sarebbe loro spettato seavessero continuato il lavoro senza interruzione.

Con successivo decreto del 20 gennaio 1944 veniva precisato che per le pubbliche amministrazioni le anzidette riassunzioni dovevano essere fatte di ufficio.

Nell'ottobre dello stesso 1944, poi, veniva pubblicato un altro decreto-legge che stabiliva le norme da seguire per la ricostruzione della carriera e per il trattamento di quiescenza in caso che il dipendente, per qualsiasi ragione, non avesse potuto essere riassunto. In questa nuova legge veniva confermato che non dovevano essere corrisposti arretrati per il periodo successivo al licenziamento e che i funzionari erano esenti dal versamento della loro quota presso la Cassa di previdenza per il trattamento di pensione e di quiescenza.

Quest'ultimo decreto dell'ottobre 1944 non comprendeva però — e non si capisce perché — la formula larga usata nelle altre leggi per quanto si riferiva alle categorie interessate alla ricostruzione della carriera, di modo che ne erano rimaste fuori alcune, come i dipendenti delle banche di interesse nazionale. Eppure anche in questi organismi erano avvenuti licenziamenti per ragioni razziali e politiche.

Il presente disegno di legge ha appunto lo scopo di riparare a questa dimenticanza.

Nell'articolo 1 è stabilito che i benefici previsti dalle leggi suaccennate vengono estesi anche ai dipendenti da banche di interesse nazionale già licenziati per il loro comportamento contrario alle direttive del partito fascista o per motivi razziali. Nello stesso articolo è detto che « gli effetti economici della riammissione in servizio decorrono da sei mesi prima della data nella quale gli interes-

sati l'hanno richiesta e comunque da una data non anteriore al 1° gennaio 1944 »: è questa la stessa formula usata nella legge dell'ottobre 1944. Quanto al trattamento di previdenza, viene stabilito, contrariamente alle decisioni adottate nei riguardi degli altri enti pubblici, che gli impiegati bancari riassunti in servizio devono versare la loro quota per la previdenza e la pensione secondo le regole dei singoli istituti, ma, comunque, in un numero di rate non superiore a quello compreso nel periodo di tempo in cui hanno prestato servizio.

Siccome poi gli impiegati licenziati avevano avuto una indennità di licenziamento, con l'articolo 3 viene deciso che questa indennità possa essere detratta dalla liquidazione completa che dovrà essere corrisposta al momento della definitiva risoluzione del rapporto di lavoro. Questo, si intende, a richiesta dell'impiegato il quale, però, può anche restituire la somma percepita.

Su questo punto, in una seduta precedente, l'onorevole Tozzi Condivi ebbe ad obiettare che, avendo questi impiegati ricevuto l'indennità di licenziamento quando la moneta aveva un determinato valore, la somma dovrebbe ora essere rivalutata conformemente alla diminuita capacità di acquisto della nostra lira. Io sono contrario ad una tale tesi ed in proposito faccio notare che gli impiegati hanno avuto, in contrapposto a questo beneficio, il notevolissimo danno di un lungo periodo di disoccupazione.

Io, pertanto, propongo la approvazione integrale della legge, anche in considerazione del carattere urgente di essa che consiglia di sorvolare sulle eventuali inesattezze formali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Io non dissi che si deve chiedere la restituzione di quanto costoro hanno ricevuto, ma che, qualora l'interessato preferisca tale modalità, si deve rivalutare la somma restituita, perché bisogna evitare che vi sia un lucro per effetto della liquidazione avuta con moneta buona. Rilevai, inoltre, la necessità di coordinare l'articolo 3 col secondo, perché il trattamento fatto ai dipendenti indicati all'articolo 2 mi sembra che non sia pari a quello di cui all'articolo 3.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Io insisto per l'approvazione della legge così come è. Per quanto riguarda l'articolo 2 io ho accennato al fatto che l'onorevole Tozzi Condivi ebbe a parlare di una rivalutazione di quanto è stato versato, e che, in tal modo, si verrebbe ad imporre a questi impiegati un peso enorme.

TURCHI. Io mi dichiaro contrario alla proposta del collega Tozzi Condivi. D'altra parte, il principio che si afferma in questo articolo 2 è già accolto dalla legge vigente, perché il decreto 8 febbraio 1948 afferma appunto lo stesso concetto.

TOZZI CONDIVI. Io dicevo che bisogna evitare una palese ingiustizia perché, oltre agli impiegati che sono stati riassunti ed ai quali si darebbe una ulteriore liquidazione detraendo ciò che hanno avuto, ci sono coloro che sono stati ammalati, i quali non percepirono stipendio, coloro che non furono riassunti perché non idonei al servizio, ecc. Ad ogni modo bisogna evitare di colpire più duramente proprio i più disgraziati. Perciò io avevo chiesto, sin dalla scorsa seduta, un rinvio che avrebbe consentito di perfezionare il provvedimento.

TURCHI. Nel caso di persone che sono state licenziate per effetto delle leggi razziali, e che non poterono essere riassunte perché non idonee, si stabilisce di corrispondere una indennità per il periodo intercorso dal licenziamento al verificarsi della non idoneità, previa detrazione di quanto corrisposto in più. Si tratta di fare un nuovo computo per tutto il periodo, detraendo quindi ciò che è stato percepito; perciò mi sembra che l'esigenza prospettata dall'onorevole Tozzi Condivi venga ad essere soddisfatta.

TOZZI CONDIVI. Ma la legge non dice questo.

TURCHI. Le ultime parole del primo comma dell'articolo 3 non possono avere che questo significato.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Turchi.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Mi sembra che la dizione del testo legislativo non contrasti con la *mens legis*, ed essendo stato approvato anche dal Senato, il Governo propone che venga approvato anche in questa sede nel testo che ci è sottoposto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

I dipendenti da banche di interesse nazionale i quali siano stati riammessi in servizio in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dell'articolo 4 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, hanno diritto alla valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento per comportamento contrario alle direttive politi-

che del regime fascista o per motivi razziali a quella della riammissione, ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Gli effetti economici della riammissione in servizio decorrono da sei mesi prima della data nella quale gli interessati l'hanno richiesta e, comunque, da una data non anteriore al 1° gennaio 1944.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

Le contribuzioni dovute dal prestatore di lavoro per fondi di previdenza o per altre forme previdenziali relativamente al periodo valutabile ai sensi del primo comma del precedente articolo possono essere versate in un numero di rate non superiore a quello compreso nel periodo di tempo medesimo.

I riammessi in servizio possono chiedere che l'ammontare dell'indennità di anzianità percepita per il licenziamento avvenuto per motivi politici od in applicazione di norme razziali sia detratto dalla indennità che dovrà essere liquidata alla risoluzione del rapporto, sempre che non preferiscano procedere alla restituzione in base ad un diverso accordo con l'istituto interessato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

Qualora la riammissione in servizio prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dall'articolo 5 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non possa aver luogo per inidoneità al lavoro o per altra causa stabilita dall'ordinamento dell'istituto di credito, è corrisposta una indennità di anzianità con la valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento a quella cui risale la inidoneità o l'altro impedimento, previa detrazione di quanto sia stato già corrisposto allo stesso titolo.

Nel caso di decesso del dipendente, la indennità di cui al precedente comma è riversibile ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

ALMIRANTE. Se la dizione della legge non è chiara, e si può dare una determinata interpretazione attraverso l'esame letterale del testo, chiedo se non sia opportuno approvare una formulazione che escluda ogni equivoco nei riguardi dell'articolo 3.

TURCHI. Mi sembra che questo articolo 3 sia chiarissimo.

PRESIDENTE. Vi sono delle ragioni di urgenza da tener presenti, e d'altra parte il testo mi sembra che sia stato già sufficientemente chiarito. Pongo dunque in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione del regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, convertito con la legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività. (996).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Abrogazione del regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, convertito con la legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività.

L'onorevole Russo Carlo riferirà in sostituzione dell'onorevole Melloni, assente.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Trattasi di un provvedimento già approvato dal Senato in materia di norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di simili attività. Le norme di attuazione contenute nel regio decreto 14 aprile 1939, n. 684, cessano così di aver vigore. È un provvedimento che ritengo possa essere senz'altro approvato dalla Commissione.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Si tratta soltanto di modifiche aventi carattere formale nei confronti del precedente testo. Praticamente il Senato ha aggiuto all'articolo unico soltanto la frase: « Convertito con la legge 2 giugno 1939, n. 739 ». Credo che si possa senz'altro approvare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e poiché il disegno di legge consta di un articolo unico su cui non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Manzini ed altri: Erezione in comune autonomo delle frazioni di Piano del Voglio, Montefredente, Qualto, e borgate di Ca' dei Berti, Ca' dei Camellini, Ca' dei Falgheroni del comune di San Benedetto Val di Sambro, con capoluogo in Piano del Voglio (Bologna). (73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Manzini, Salizzoni, Bersani, Casoni: Erezione in comune autonomo delle

frazioni di Piano del Voglio, Montefredente, Qualto, e borgate di Ca' de Berti, Ca' dei Camillini, Ca' dei Zattoni, e Ca' dei Falgheroni del comune di San Benedetto Val di Sambro, con capoluogo in Piano del Voglio (Bologna).

Invito il relatore a riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. Le frazioni di Piano del Voglio, Montefredente, Qualto e borgate di Ca' dei Berti, Ca' dei Camillini, Ca' dei Zattoni e Ca' dei Falgheroni del comune di San Benedetto Val di Sambro hanno chiesto sin dal 1946 la erezione in comune autonomo con capoluogo in Piano del Voglio (Bologna), anche in considerazione delle disagiate condizioni topografiche in cui si trovano le suddette frazioni rispetto al capoluogo attuale, oltreché in considerazione della discontinuità delle comunicazioni esistente per la durata di diversi mesi dell'anno.

Il numero dei firmatari è superiore a quello che la legge stabilisce e vi sono inoltre i pareri favorevoli della deputazione provinciale, della prefettura, dell'ispettorato provinciale; la consistenza del bilancio comunale dà, inoltre, tutte le garanzie necessarie a questo scopo.

C'è da fare una osservazione: a norma di legge, la richiesta potrebbe essere ammissibile soltanto qualora la popolazione superasse i 3 mila abitanti. Tuttavia nulla vieta che il Parlamento, riconosciute le evidentissime circostanze che giustificano la richiesta stessa, possa riconoscere l'autonomia del comune anche quando manchi l'elemento della popolazione richiesto secondo i limiti stabiliti. Ci sono già molti precedenti in proposito. Mi sembra che la richiesta sia sufficientemente motivata per un accoglimento da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LONGHENA. Dichiaro che approverò il disegno di legge così bene illustrato dall'onorevole Molinaroli. Desidero però fare una osservazione con la preghiera alla rappresentanza del Governo di prenderne buona nota. È senza altro verissimo che questi comuni sono disagiati per la mancanza di comunicazioni e che, di conseguenza, nel periodo invernale sono addirittura impossibili i collegamenti fra le frazioni ed il capoluogo. Da questo punto di vista è quindi opportuna la istituzione del comune di Piano del Voglio. Io sono un uomo pratico; però, oltre alle carte topografiche, sono abituato a por mano anche ai bilanci e questi, nel nostro caso, mostrano uno stato di salute veramente non florido. Il comune di San Benedetto in Val di Sambro, infatti, è oribilmente indebitato e non per mala amministrazione, ma per necessità di cose, soprattutto perché è uno di quei comuni che si è trovato sulla linea in cui a lungo si è fermata la guerra nel 1944-45 e che, di conseguenza, hanno più sofferto di danni e di distruzioni.

Ora io non so se con questo disegno di legge porremo rimedio a questo stato di cose. Io più volte ho presentato la questione ai ministeri competenti e ho loro richiesto la costruzione di strade, di pubblici edifici, ecc., ma niente è stato mai fatto. Per cui possiamo dire che è vero che fra questi montanari e il Governo c'è una certa incompatibilità di carattere, ma il Governo non ha mai fatto niente per ammansirli, nemmeno con la costruzione di una piccola strada che costasse poche centinaia di migliaia di lire.

Io colgo l'occasione, ripeto, per ripresentare la cosa all'onorevole Sottosegretario Martino: veda egli se è possibile aiutare questi comuni in maniera anche più tangibile che non mediante la creazione del comune di Piano del Voglio.

TURCHI. In altre occasioni ho avuto la possibilità di esprimere il mio pensiero di principio rispetto alla costituzione o alla ricostituzione di nuovi comunelli che non hanno nessuna consistenza e scarsa possibilità di vita. Per quanto riguarda la proposta di legge ora in esame, osservo che essa fu presentata il 2 agosto 1944 e che oggi, a quanto mi risulta, la situazione di quelle popolazioni e di quelle zone, in relazione al loro desiderio di costituirsi in comune, non è più quella di allora. Se vi fosse qualcuno che si prendesse cura di fare oggi un censimento e di sentire qual'è il desiderio della popolazione, probabilmente le cifre enunciate dall'onorevole relatore non si otterrebbero più.

Le considerazioni fatte dall'onorevole Longhena, peraltro, valgono per questo caso come per molti altri. A mio modo di vedere, non c'è dubbio che alle necessità delle popolazioni delle zone montane, e del resto anche a quelle di pianura, si provvede assai meglio da parte di un comune che abbia una certa consistenza, anche demografica, e che, se mai, potrà decentrare i servizi, che non creando nuovi comunelli anemici e rachitici.

Nel caso concreto di Pian del Voglio, io osservo che in questa località esistono già un ufficio postale e telegrafico, una agenzia della Cassa di Risparmio di Bologna, una condotta ostetrica e una condotta medica. È vero che si tratta di una frazione, non sede degli uffici municipali, però i servizi essenziali ci sono. La esigenza della autonomia, di conse-

guenza, in larga parte è già sodisfatta. Basterebbe, forse, aggiungere ai servizi già esistenti un ufficio od una delegazione dipendente dal comune di San Benedetto Val di Sambro per completare le necessità delle popolazioni.

Io non mi oppongo alla approvazione di questa proposta di legge che è già stata presentata al nostro esame tre o quattro volte e sempre rinviata. Però tengo a riaffermare la mia idea di principio che vale in questo come in tutti i casi. Noi non rechiamo affatto un beneficio al Paese moltiplicando i comuni che costano e pesano sulle spalle della popolazione, allo scopo di dare a certe zone dei servizi che potrebbero ugualmente avere a un prezzo molto minore. Se si devono sodisfare delle ambizioni politiche è un'altra cosa, ma se si vuole veramente guardare all'interesse della popolazione, valutiamo non soltanto le strade, ma anche il costo e la portata dei servizi che si vengono ad istituire. Solo così si potrà migliorare la situazione del Paese.

LUCIFREDI. Distinguiamo fra la questione di carattere generale sollevata dall'onorevole Turchi e la questione specifica di Piano del Voglio. Sulla questione generale io non posso che trovarmi, per le ragioni che vengo ad esporre, sul piano opposto a quello dell'onorevole Turchi. Egli ritiene sia un male sempre e comunque la creazione di un nuovo comune. Io ritengo, invece, e sono molto fermo su questa idea, che laddove ci sono le condizioni perché una autonomia possa prosperare e ci sono gli elementi che si sentono di formare una comunità distinta, esigenze di democrazia esigono che questa comunità abbia il diritto di amministrarsi da sé, di esprimere dal proprio seno i suoi amministratori ed i criteri della propria vita amministrativa.

Quanto alla questione specifica di Piano del Voglio, si tratta di vedere se queste esigenze esistono veramente. Stando agli argomenti svolti dall'onorevole Turchi, mi parrebbe di sì, anche se egli li ha usati per un criterio del tutto opposto. Egli infatti ci ha detto che in quella località sono già organizzati molti servizi: succursale della Cassa di risparmio, ambulatorio medico, ambulatorio ostetrico, ufficio postale, ecc. Questa è la prova migliore che si tratta di un centro avente già una esistenza propria; e non c'è ragione di pretendere dai cittadini, i quali hanno già creato nel loro paese perfino la banca, di percorrere chilometri e chilometri di strada per raggiungere la sede municipale.

TURCHI. Ma è il comune che deve andare da loro e non essi dal comune: intendo dire che il comune di San Benedetto del Sambro deve creare una propria delegazione od un proprio ufficio staccato in Piano del Voglio.

LUCIFREDI. Questo non è ammesso dalla legge comunale. D'altra parte, così facendo, è evidente che il comune andrebbe incontro ad un onere finanziario non inferiore a quello che l'onorevole Turchi vorrebbe eliminare non creando il comune.

Noi, inoltre, non possiamo dimenticare che quando in un comune ci sono delle forze centrifughe, anziché delle forze centripete, vi sono cioè delle frazioni che non vanno d'accordo col capoluogo, questa situazione impedisce la prosperità del comune stesso. Infatti nelle riunioni del consiglio i componenti si perderanno continuamente in questioni di campanile, anziché trattare i problemi di interesse comune. L'amministrazione, di conseguenza, sarà condannata a non funzionare.

Quindi se le indagini dell'onorevole relatore sono esatte (e non ho motivo di dubitarne) e se esse, come egli ha detto, portano a ritenere che le condizioni finanziarie dei due paesi sono tali da poter dar vita a due bilanci autonomi, senza eccessivo onere per le popolazioni (e con questo rispondo ai dubbi dell'onorevole Longhena), io sono favorevolissimo alla proposta di legge.

LOMBARDI RUGGERO. Mi dichiaro anch'io favorevole alla proposta di legge perché ho avuto più volte occasione di constatare che le ragioni di dissesto finanziario di un comune risiedono spessisimo nelle difficoltà di viabilità e nella conseguente necessità di mantenere difficili comunicazioni con le proprie frazioni, attraverso i crinali delle montagne.

DONATINI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione perché mi preoccupo, come fiorentino e come toscano, del pericolo che alcune frazioni della provincia di Firenze e del comune di Fiorenzuola possano domani fare dei passi per essere aggregati a Piano del Voglio. Inoltre mi astengo perché questo potrebbe costituire un precedente pericoloso e contagioso. Nella mia Toscana alcune importanti frazioni non sedi di comune hanno già fatto avvertire il loro desiderio di essere erette a comune, anche se non hanno ancora espresso in proposte concrete tali aspirazioni.

D'altra parte, contrariamente a quanto ha dichiarato l'onorevole Lucifredi, io sono contrario allo spezzettamento dei comuni, specialmente nelle zone di montagna dove le risorse sono scarsissime.

PAGANELLI. Mi associo alle considerazioni esposte dall'onorevole Donatini e dichiaro che io pure mi asterrò dalla votazione.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Poiché, come il relatore ha constatato, esistono le ragioni fondamentali del riconoscimento di questo comune (cioè la volontà dichiarata degli abitanti e l'autosufficienza economica) il Governo non ha particolari motivi per opporsi e, pertanto, si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che sono stati così formulati dai proponenti:

ART. 1.

« Le frazioni del Piano del Voglio, Montefredente, Qualto, e le borgate di Ca' dei Berti, Ca' dei Camillini, Ca' dei Zattoni, Ca' dei Flgheroni, del comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), sono erette in comune autonomo con capoluogo in Piano del Voglio e denominazione Piano del Voglio e con il territorio delimitato nella pianta planimetrica e nelle piante pianimetriche dei particolari dei confini annesse, risultanti dal catasto, foglio di mappa, numeri 30, 31, 32, 34, 38, 42, 59, 60.

Il prefetto di Bologna, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati ».

ART. 2.

« Gli organici del comune di Piano del Voglio saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta amministrativa provinciale ».

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Poiché sulla sostanza, a quanto ho compreso, siamo tutti di accordo, mi permetto far osservare che la dizione usata dagli onorevoli proponenti non mi pare la più felice. Io non ritengo necessario, infatti, indicare tutte le borgate che dovranno far parte del nuovo comune. Inoltre, penso che sia opportuno deferire al Governo l'adozione dei provvedimenti conseguenziali necessari per l'esecuzione della legge. Pertanto io propongo il seguente nuovo testo sostitutivo dei primi due articoli della proposta di legge:

ART. 1.

« Le frazioni di Piano del Voglio, Montefredente e Qualto, del comune di San Benedetto Val Sambro (Bologna) sono costituite in comune autonomo denominato Piano del Voglio ».

ART. 2.

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere a quanto occorre per l'attuazione della presente legge ».

L'articolo 3, naturalmente, resta inalterato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il testo proposto dal relatore intendendosi che, se approvato, non si farà luogo a votare il testo originario della proposta.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo or ora enunciato dall'onorevole Molinaroli.

(*È approvato*).

NUMEROSO. Bisogna chiedere precisazioni anche circa i limiti del nuovo comune, perché non possiamo costituire un comune nuovo senza le indicazioni dei limiti territoriali. Intanto io vorrei chiedere: sono frazioni riconosciute ai termini della legge comunale e provinciale vigente? Se è così, è logico che è già stabilita la circoscrizione; altrimenti bisognerebbe indicare i limiti.

LUCIFREDI. Mi sembra che le osservazioni dell'onorevole relatore sulla necessità di un intervento del Governo per le norme di attuazione siano senz'altro da condividire, e ritengo opportuno di aderire alla formula proposta dall'onorevole relatore che rende anche superflue le specificazioni richieste dall'onorevole Numeroso ed altri, perché queste verranno fatte con le norme di attuazione a cui dovrà provvedere il Governo.

Si potrebbe risolvere la questione nel senso ch, accanto alle frazioni così come sono menzionate, si facesse anche menzione di quelle tali borgate a cui si è accennato.

NUMEROSO. Io aderisco a questa formulazione che propone l'onorevole Lucifredi.

MOLINAROLI, *Relatore*. Io confesso che, per considerazioni teniche, non sarei favorevole alla precisazione delle località, perché le frazioni che ho indicate sono effettivamente frazioni: le altre borgate non possono che far parte di quelle frazioni che sono già state indicate. Non mi oppongo, tuttavia, ad includere la indicazione specifica di tali borgate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo all'artico-

lo 1 che, secondo la proposta dell'onorevole Lucifredi, risulta così formulato:

« *Dopo la parola*: Qualto, *inserire*: e le borgate di Ca' dei Berti, Ca' dei Camillini, Ca' dei Zatteroni, Ca' dei Falgheroni ».

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 2, che, con l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole relatore, è del seguente tenore:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere a quanto occorre per l'attuazione della presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte e sui disegni di legge testé esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (826):

Votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Abrogazione del regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, convertito con la legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altri simili attività » (996):

Votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e sulle proposte di legge:

Manzini ed altri: « Erezione in comune autonomo delle frazioni di Piano del Voglio, Montefredente, Qualto, e borgate di Ca' dei Camillini, Ca' dei Zattoni e Ca' dei Falgheroni del comune di San Benedetto Val di Sambro, con capoluogo in Piano del Voglio (Bologna) ». (73):

Presenti 27
Votanti 20
Astenuti 7
Maggioranza 11
Voti favorevoli 19
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Senatore Riccio: « Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi » (822):

Votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadeo, Barbieri, Beltrame, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Fabriani, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Poletto, Reali, Resta, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Vigorelli, Turchi, Zaccagnini.

Si sono astenuti (per la proposta di legge n. 73):

Barbieri, Beltrame, Paganelli, Donatini, Reali, Turchi, Carpano Maglioli.

La seduta termina alle 12,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI